



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del
12.1.2017 e modificato con delibera del Commissario straordinario n.
92 del 14/06/2017 e con delibera di Consiglio comunale n. 28 del
04/10/2017**

PARTE PRIMA
FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Principi e finalità

1. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare alle persone residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto dei criteri di trasparenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere delle persone e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
3. Tali interventi dovranno garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e saranno volti al raggiungimento dell'autonomia personale e/o del nucleo familiare.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 2

Finalità dei servizi sociali, educativi e scolastici

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, educativi e scolastici.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a. prevenire e contribuire a rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità ed autonomia nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c. aumentare il protagonismo e la capacità della comunità di far fronte ai problemi rafforzando i legami sociali, al fine di generare solidarietà e favorire l'aggregazione e l'emersione della domanda in modo informale ;
 - d. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - e. garantire l'accesso ai servizi integrativi scolastici favorendone la partecipazione nonché la conciliazione dei tempi delle famiglie;
 - f. promuovere ed attuare interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - g. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella individuazione di risorse adeguate ai propri bisogni;
 - h. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurati dal comune di Lodi, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Articolo 4

Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono le persone residenti che si trovano in condizione di bisogno così come determinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Per le persone comunque presenti sul territorio ma non residenti, il Comune di Lodi attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti.

PARTE SECONDA ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5

Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Lodi:
 - a. le persone che si trovano in condizione di difficoltà economiche o con reddito insufficiente, nonché le persone a rischio di emarginazione.
 - b. Le persone per le quali l'Autorità Giudiziaria preveda prescrizioni dettagliate circa l'intervento sociale da attivare
 - c. situazioni di nuove vulnerabilità, quali famiglie e persone singole in progressiva difficoltà nella gestione del proprio reddito ed a rischio di crescente isolamento e impoverimento
 - d. nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico
 - e. nuclei familiari con almeno tre figli
 - f. persone in condizioni di non autosufficienza
2. Sulla base degli indirizzi regionali il comune di Lodi promuove la necessaria collaborazione ed integrazione con i competenti servizi territoriali per l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un'ottica multidisciplinare.

Articolo 6

L'accesso alla rete dei servizi

1. Il Comune di Lodi garantisce attraverso il servizio di segretariato sociale la più ampia informazione in relazione all'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
2. Attraverso il segretariato sociale viene assicurato l'attività di orientamento e informazione circa la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, sulle modalità di accesso ed i relativi costi.

Articolo 7

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare comprensiva nel caso di minori in età di obbligo scolastico dell'attestazione di iscrizione ad una scuola statale/paritaria;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
4. Ai fini dell'accoglimento della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente.
5. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni

immobili o mobili registrati - la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente.

6. Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti:
- a) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
 - b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
 - c) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

Articolo 9

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’attuazione dell’intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte del responsabile del servizio

Articolo 10

Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predisporre il programma di intervento, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell’I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, determina l’avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.

Articolo 11 Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale
 - Famiglie mono-genitoriali
 - Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
 - Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 12 Valutazione multi-professionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 13 Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c. trasferimento della residenza.

Articolo 14 Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

1. Il servizio sociale del Comune di Lodi opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

PARTE SECONDA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 16

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:
 - a. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Articolo 17

Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.
3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.
4. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 deve essere resa in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti.

Articolo 18

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, con riferimento a prestazioni sociali di natura socio-sanitaria e a prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
 - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

- esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
- 2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 19

Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del richiedente, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
 - b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c. la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente; d. l'eventuale quota minima di contribuzione
 - e. le fasce ISEE
 - f. la struttura della contribuzione seconda la modalità per fasce differenziate di reddito e secondo il metodo della progressione lineare.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte della persona richiedente e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei richiedenti, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate alle persone richiedenti al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
7. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione posta a carico del richiedente di cui al comma 2, una contribuzione alla spesa sostenuta dall'interessato, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la contribuzione massima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) la contribuzione minima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità: per fasce differenziate delle quote di compartecipazione secondo il metodo della progressione lineare.

Articolo 20

Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate

Articolo 21 ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi, per la durata dell'intero anno educativo.

Articolo 22 Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo.

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 1

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di persone residenti nel Comune di Lodi che si trovino in situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione economica, o un'agevolazione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato.
3. Alla determinazione dell'importo massimo di contributo economico assegnabile concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del comune di utenze, tributi, spese sanitarie ecc.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
5. Il dirigente competente definisce l'iter organizzativo più idoneo per la valutazione delle istanze.
6. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a. contributi ordinari;
 - b. contributi straordinari

Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale sulla base del bisogno rilevato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, che, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, esamina e valida la proposta.
5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a. abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b. spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e. spese eccezionali determinate da situazioni di precarietà lavorativa e/o alloggiativa;
 - f. spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
 3. L'importo massimo del contributo è aggiornato periodicamente, con apposito atto del comune.
 4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
 5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
 6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento degli interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
 7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 2

Asili-nido e spazio-gioco

1. L'asilo-nido e lo spazio-gioco sono servizi educativi e di supporto alla famiglia rivolti a bambini da 3 mesi a 3 anni.
2. L'Asilo Nido attua un servizio educativo – assistenziale di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che per il servizio asilo-nido potrà essere basata sulla somma tra costo della quota giornaliera e costo della retta determinata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE, tenendo conto di eventuali assenze per un determinato numero di giorni. Per il servizio spazio gioco, sulla base degli accessi e della residenza.

Articolo 3

Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e primarie, presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere

basata sulle fasce di reddito dalla stessa stabilite.

Articolo 4 Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia e della scuola primaria.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulle fasce di reddito dalla stessa stabilite, sulla distanza tra residenza e plesso scolastico e sul numero dei figli fruitori del servizio.
4. Il trasporto scolastico dei minori con disabilità è erogato ai sensi di legge.

Articolo 5 Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, attività educative e ricreative.
2. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sull'intensità di frequenza ed il numero dei figli fruitori del servizio.

Articolo 6 Centri Ricreativi Diurno Estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sull'intensità di frequenza ed il numero di figli fruitori del servizio.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 7 Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o

persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio- assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari previsti dai servizi territoriali competenti, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate, integrato eventualmente da altre figure professionali attivabili a domicilio per riordino, pulizie, commissioni, ecc..
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto di assistenza.
5. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base al numero di interventi effettuati nel mese moltiplicate per la tariffa unitaria individuata in base alla fascia Isee di riferimento.

Articolo 8

Pasti al domicilio e pasti presso centro diurno anziani

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. L'erogazione di pasti giornalieri presso il centro diurno anziani risponde ad un bisogno di carattere assistenziale, e di socializzazione in persone in condizioni di autosufficienza, specie se prive di reti familiari.
2. Sono destinatari del servizio le persone residenti nel Comune di Lodi in condizione di necessità d'aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero (pranzo), sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base al numero di pasti fruiti nel mese moltiplicati per la tariffa unitaria individuata in base alla fascia Isee di riferimento.

Articolo 9

Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o persone con malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - a. essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - b. permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Articolo 10

Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame della persona con la propria

comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio finalizzato a consentire a situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a. l'accesso alle strutture sanitarie;
 - b. l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
 - c. l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
 - d. l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione.
5. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base alle fasce ISEE di contribuzione, al numero di trasporti effettuati, all'intensità di richiesta del servizio, ed alla distanza tra abitazione e luogo presso cui viene effettuato il trasporto.

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

La Giunta Comunale annualmente stabilisce, ai sensi dell'art 19 comma 2 del presente regolamento, per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone disabili, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione.

Articolo 11

Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 12

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra-diciottenni (salvo servizi specifici accreditati per minori disabili) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

Articolo 13

Il Servizio di Formazione all' Autonomia (S.F.A.)

Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo 14

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l'inserimento in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
3. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o la persona in condizione di disabilità grave nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei residenti in condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

Articolo 15

Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i residenti dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale .
2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'accesso alle strutture residenziali, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione, l'I.S.E.E. iniziale, l'I.S.E.E. finale, la percentuale minima e massima di contribuzione posta a carico dell'utente;
 - la progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\text{Percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \%$$

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla

base della differenza tra il costo medio della retta alberghiera delle strutture accreditate territoriali, e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal richiedente/utente, sulla base del valore I.S.E.E. Tale quota non dovrà essere in ogni caso superiore al valore dell'Isee dell'interessato per l'anno in corso.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale se prevista, deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità
5. L'integrazione della retta è versata di norma direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione

Articolo 16 Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 17 Norma finale

Resta facoltà della Giunta Comunale, di adottare un successivo provvedimento con cui estendere, a seguito di puntuali verifiche e simulazioni, a quei servizi per i quali è prevista la compartecipazione per fasce di reddito, il criterio dell'interpolazione lineare.